

REGOLAMENTO DEL GTSC

**REGOLAMENTO GTSC approvato all'unanimità nella seduta del 28 luglio 2015 a
Cama.**

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il GTSC e i suoi soci per quanto riguarda il campo di attività previsto dagli statuti (vedi art. 2 dello Statuto)

Art. 1 Logo

1.1 Il logo del GTSC è un triangolo equilatero giallo con la base in basso e il vertice in alto con due sciatori stilizzati che simbolizzano la coppia (in nero).

1.2 Il logo figura:

- sulla carta da lettere
- sulla tuta di sci alpino
- sulle maglie da ciclista

Art. 2 Amministrazione

2.1 Impegna il GTSC la firma del presidente o del vicepresidente, collettivamente a due con un altro membro di comitato.

2.2 Il comitato delega al cassiere, con firma individuale, gli impegni finanziari.

Art. 3 Attività

3.1 Organizzazione

3.1.1 Le attività sono organizzate in applicazione del programma stagionale approvato dall'assemblea. Possono pure essere autorizzate attività singole, per quanto riguarda lo sci alpino, purché accompagnate da una guida autorizzata. Le uscite singole vanno annunciate al presidente.

3.1.2 Le attività sportive sono aperte a tutti i soci e ai rispettivi famigliari, ad eccezione dei corsi guida (sci alpino e sci di fondo) che sono riservati ai ciechi o ipovedenti, guide e candidati guida.

3.1.3 A dipendenza dei posti disponibili la priorità di partecipazione alle varie attività è data ai ciechi e ipovedenti, ai loro accompagnatori, alle guide e aspiranti guide.

3.1.4 Un cieco o ipovedente che non svolge un'attività sportiva, dovrà obbligatoriamente avere a disposizione un suo accompagnatore.

3.1.5 Attività che non considerano gli articoli precedenti sono da ritenersi di carattere e di responsabilità privata.

3.1.6 Le uscite singole vanno annunciate al presidente.

3.1.7 Al termine di ogni attività il responsabile redige un rapporto all'intenzione del presidente. Sono preferibili i rapporti scritti per il tramite del formulario già predisposto.

3.1.8 Per le varie attività vengono fissati dal responsabile i termini di iscrizione

- 3.1.9 Le iscrizioni devono pervenire, in linea di principio, alla segretaria per e-mail o sms entro il termine di iscrizione, al capogita se dopo il termine di iscrizione.
- 3.1.10 Anche le disiscrizioni devono avvenire, in linea di principio, per e-mail o sms (quindi messaggi scritti) se entro il termine di iscrizione alla segretaria, al capogita se dopo il termine di iscrizione.
- 3.1.11 Il Comitato si riserva di addebitare a chi si disiscrive un'eventuale penale
- 3.1.12 Al termine di ogni attività il responsabile redige un rapporto all'intenzione del presidente. Sono preferibili i rapporti scritti per il tramite del formulario già predisposto da chiedere al presidente.

3.2 Finanziamento

- 3.2.1 Le attività sono finanziate anche mediante un contributo del GTSC.
- 3.2.2 Giovani e studenti ciechi o ipovedenti beneficiano di uno sconto del 50 %
- 3.2.3 Il Comitato delega al presidente, al vice-presidente, al cassiere, unitamente al responsabile dell'attività (detti in seguito Responsabili) l'adattamento di condizioni particolari per famigliari, collaboratori e/o soci meritevoli.
- 3.2.4 Per gli accompagnatori che non svolgono delle mansioni specifiche nei confronti dei ciechi o ipovedenti, salvo il viaggio che rimane a carico del gruppo, ogni altra spesa è a loro attribuita.
- 3.2.5 I collaboratori delle attività beneficiano di condizioni particolari stabilite dai Responsabili di volta in volta. Es. conducenti di veicoli in attività tandem o capi tecnici attività sci alpino e fondo.
- 3.2.6 Il comitato gestisce il Fondo Blank per favorire l'attività dei ciechi o ipovedenti in casi di bisogni particolari come per esempio la prima attrezzatura da sci.

Art. 4 Materiale

4.1 Sci

- 4.1.1 La prima attrezzatura da sci per un cieco o ipovedente può beneficiare di un contributo GTSC.
- 4.1.2 Per eventuali rinnovi delle attrezzature, in particolare di sci e con la partecipazione di sponsor il Comitato si riserva di stabilire di volta in volta la quota parte dovuta dai beneficiari.
- 4.1.3 Gli sci e gli scarponi rimangono di proprietà del socio che ne cura la manutenzione

4.2 Radio ricetrasmittenti

- 4.2.1 Le radio sono di proprietà del GTSC e vengono affidate in prestito gratuito al cieco o ipovedente che ne cura la manutenzione a suo carico.
- 4.2.2 In caso di cessazione dell'attività sciistica le radio devono essere restituite al GTSC.

4.3 Tandem

- 4.3.1 I tandem possono essere acquistati dai ciechi o ipovedenti, per il tramite del GTSC beneficiando di una sovvenzione da parte di fondazioni o sponsor.
- 4.3.2 Il GTSC ha a disposizione alcuni tandem che possono essere noleggiati.

4.4 Tuta da sci alpino

- 4.4.1 La tuta ufficiale per guide, ciechi e ipovedenti che praticano lo sci alpino è il modello "Phoenix 2010", di colore verde con strisce nere, con il logo dei due sciatori stilizzati su fondo giallo.
- 4.4.2 La tuta ufficiale per gli sciatori è fornita dal GTSC a condizioni stabiliti di volta in volta e rimane di proprietà del GTSC.
- 4.4.3 L'uso della tuta è strettamente legato all'attività del GTSC e non può essere indossata altrimenti.
- 4.4.4. L'interruzione dell'attività sciistica implica la sua restituzione.

Art. 5 Veicoli

- 5.1 La gestione dei veicoli del GTSC è affidata all'UNITAS che alla fine dell'anno elabora un rapporto annuale con la relativa suddivisione dei costi.
- 5.2 La necessità di utilizzo del veicolo deve essere tempestivamente concordata con il responsabile di settore (Sopraceneri e/o Sottoceneri).
- 5.3 I veicoli sono di regola stazionati a tenero e a Lugano e in queste due sedi l'UNITAS designa un responsabile.
- 5.4 Gli autisti occasionali sono invitati a compilare il documento di bordo che serve per la statistica e per la suddivisione annuale dei costi.
- 5.5 Gli autisti occasionali sono tenuti a stipulare privatamente una RC auto-terzi (danni al veicolo di terzi). Verrà loro corrisposta la somma di franchi 40.- all'anno.
- 5.6 Per quanto riguarda la RC terzi (danni alle persone) si veda il punto 8.1
- 5.7 I viaggi comandati con autovetture private sono remunerati in ragione di fr. 0.60 al km.

Art. 6 Le commissioni tecniche:

- 6.1 La Commissione tecnica dello sci alpino viene designata dal comitato. Ne fanno parte almeno tre persone. E' indispensabile la presenza di un IS (Istruttore Svizzero) che fungerà da capotecnico. La Commissione ha il compito di:
- a) valutare l'idoneità dei candidati guida (categoria 3)
 - b) valutare il passaggio da candidato guida a guida cat. 1 o 2
 - c) designare la partecipazione di almeno un suo membro a tutte le attività di sci alpino del GTSC (salvo per le uscite singole - vedi punto 3.1)
- 6.2 Il comitato designa un capotecnico per la disciplina dello sci di fondo.
- 6.3 Il CT fondo designa, durante il corso guide, le guide abilitate.
- 6.4 I capotecnici delle varie discipline possono partecipare alle riunioni di comitato.

Art. 7 Guide di sci alpino e di sci di fondo

- 7.1 Tutte le guide hanno l'obbligo di partecipare ogni anno al "corso guide".
- 7.2 Dopo 2 anni di inattività la guida perde la qualifica di guida abilitata. Può riproporsi come candidato guida e riabilitarsi secondo le regole che valgono per i candidati guida.
- 7.3 I candidati guida di sci alpino devono soddisfare i seguenti requisiti e richieste:
- disporre di un brevetto ATIS1 o GS1
 - impegnarsi a partecipare al corso di formazione
 - partecipare ad almeno 2 uscite per complessivi 4 giorni durante la loro prima stagione
 - essere, finché candidato guida, accompagnato da una guida abilitata durante la guida di un cieco o ipovedente
- 7.4 L'età minima per essere candidato guida è di 18 anni compiuti.
- 7.5 Le guide che per particolari motivi non hanno frequentato il corso annuale obbligatorio ma che hanno comunque prestato la loro attività per 2 anni consecutivi saranno escluse dall'elenco delle guide abilitate se non frequenteranno al terzo inverno il corso guide obbligatorio.
- 7.6 Criteri di classificazione delle guide:
- Cat. 1 - Guide abilitate e istruttore
 - Cat. 2 - Guide abilitate
 - Cat. 3 - Guide famigliari
 - Cat. 4 - Candidati guida
- 7.7 La guida familiare è colui che non soddisfa i requisiti dell'art. 6.3 e non è abilitata alla guida di tutti i ciechi e ipovedenti. Può guidare solo persone cieche e ipovedenti in accordo con il capotecnico.

7.8 La guida familiare deve partecipare comunque ad un corso di formazione ed ai successivi corsi guida annuali.

Art. 8. Responsabilità civile

8.1 Il GTSC stipula per i ciechi e le guide abilitate, aspiranti guida e accompagnatori autorizzati, una polizza di responsabilità civile per le attività sportive svolte dal gruppo.

8.2 Ogni cieco, ipovedente o accompagnatore autorizzato per le varie attività sportive deve avere obbligatoriamente un'assicurazione infortuni privata. Il GTSC declina ogni responsabilità per casi di infortuni a ciechi, ipovedenti e accompagnatori non assicurati.

8.3 Gli autisti occasionali autorizzati alla guida di veicoli del GTSC e dell'UNITAS, devono essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per la guida e il trasporto di persone su veicoli appartenenti a terzi e di una licenza di condurre adeguata al mezzo. Agli autisti autorizzati verrà corrisposto un contributo di fr. 40.- annui, contro presentazione di una fotocopia comprovante la stipulazione della polizza.

Art. 9 Altre attività

9.1 Il comitato si riserva di emanare direttive in merito alle altre attività non contemplate da questo regolamento.

Le modifiche sono state approvate all'unanimità nella seduta di comitato del 28 luglio 2015 a Cama